

SEZIONE II. – La Pubblica Amministrazione.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al **servizio esclusivo** della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, **non possono** conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge **stabilire limitazioni** al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.